



DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
UFF. 1 NORMATIVA – AA.GG.

istituto nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Rif. Al FAX DEL 25/7/2000 E
DEL 12/9/2000

Roma, 12/10/2000
Prot. n°3369 del 16/9/2000

Alla Federazione Lavoratori Pubblici
e dei Servizi
Via Lancisi n. 25

00161 - ROMA

PN

OGGETTO: Riscatto ai fini pensionistici del corso di aspiranti segretari comunali.

Con i fax suindicati codesta Federazione, a nome di diverse organizzazioni sindacali, richiede dei chiarimenti in merito alla possibilità di riscatto, per gli iscritti a questo Istituto, del corso di studio di per l'abilitazione alle funzioni di segretario comunale.

Al riguardo, si precisa che le vigenti disposizioni in materia, non prevedono l'ammissione a riscatto dello specifico corso di studi in esame.

Come da notizie assunte su questa tipologia di titoli, si precisa che il corso di studi per aspiranti segretari comunali, istituito per ogni anno accademico con Decreto del Ministero dell'Interno, può essere tenuto presso un istituto universitario ovvero presso strutture consorziate tramite apposita convenzione con le Prefetture, ed ha il solo fine di preparare gli aspiranti ai concorsi ed alla carriera di segretario comunale. Ai partecipanti che abbiano superato al termine del corso gli appositi esami delle materie che hanno formato oggetto di insegnamento, viene rilasciato un diploma, il quale costituisce semplicemente titolo preferenziale valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale.

L'interpretazione di questo Istituto è conforme al costante orientamento della Suprema Corte Costituzionale, la quale proprio dalla giurisprudenza emanata in tema di riscatti dei titoli di studi, ha fatto rilevare, oltre la linea tendenziale di concedere la preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini del trattamento di quiescenza, **anche i principi circa le due condizioni fondamentali per la riscattabilità degli stessi: l'uno relativo alla natura dei corsi di natura universitaria o post universitaria e l'altro dell'accertamento che essi siano prescritti per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.**

Per quanto riguarda la richiesta avanzata, di ricomprendere detto titolo, tra quelli riscattabili ai sensi del Decreto Legislativo 30/4/97, n. 184, si fa presente che il corso di studi per aspiranti segretari comunali non rientra tra i corsi universitari di studio di cui all'art. 1 della Legge 19/11/90 n. 341.

Come è noto, l'art. 2 comma 2 del citato D. L.vo, nel ridefinire la facoltà di riscatto dei periodi di studio, fa riferimento esclusivo ai corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'art. 1 della Legge 19/11/92, n. 341, ovvero:

- a) diploma universitario, o cosiddetta laurea breve, che si consegue dopo un corso di studi di durata non inferiore a due e non superiore a tre anni;
- b) diploma di laurea, che si consegue dopo un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei anni;
- c) diploma di specializzazione, che si consegue successivamente alla laurea e al termine di un corso non inferiore a due anni;
- d) dottorato di ricerca, titolo accademico valutabile nell'ambito della ricerca scientifica e che si consegue a seguito di svolgimento di attività di ricerca, successiva al conseguimento del diploma di laurea.

Con tale dettato normativo viene estesa anche ai lavoratori pubblici la facoltà di riscattare titoli di studio universitari anche se non prescritti per il posto ricoperto.

Si ritiene utile precisare, infine, che per le tipologie di riscatto non espressamente individuate dal Decreto Legislativo n. 184/97, continuano a trovare applicazione le previgenti disposizioni normative.

IL DIRIGENTE

(Dott. Enrico Nardi)